

ASSICURAZIONE FEDERALE PER L'INVALIDITÀ (AI)

Le prestazioni dell'Assicurazione invalidità sono destinate alle persone che, a causa di problemi di salute, sono parzialmente o totalmente limitate nella loro capacità di lavoro e di guadagno. L'AI prevede numerose misure volte a facilitare un inserimento sul mercato del lavoro e per condurre una vita autonoma ed indipendente.

Elenchiamo di seguito le principali:

1. Rilevamento tempestivo

L'obiettivo di questa misura è quello di mettere in contatto il più presto possibile le persone che mostrano i primi segnali di una potenziale invalidità con uno specialista AI. È una misura di tipo preventivo che permette di determinare rapidamente se è indicato il deposito di una domanda di prestazioni AI.

Diversi sono gli attori abilitati a segnalare un caso che potenzialmente potrebbe rientrare nella sfera di competenza dell'AI, compreso lo stesso assicurato.

Il rilevamento tempestivo non costituisce comunque una tappa obbligatoria. L'assicurato può pertanto decidere di formulare direttamente una richiesta di prestazioni formale.

2. Intervento tempestivo

Lo scopo dell'intervento tempestivo è quello di agire sufficientemente presto in modo che i beneficiari possano mantenere il loro lavoro o trovarne un altro. Durante gli incontri con uno specialista dell'AI viene concordato e messo in atto un progetto professionale personalizzato. Diverse sono le misure che possono entrare in linea di conto (adeguamenti del posto di lavoro, corsi di formazione, ...).

3. Prima formazione professionale

La prima formazione professionale è destinata agli assicurati che non hanno ancora esercitato un'attività lavorativa e che iniziano una nuova formazione adatta alle loro problematiche di salute. I costi supplementari legati a questa formazione e derivanti dal danno alla salute sono coperti dall'AI.

4. Riqualifica professionale

La riqualifica professionale è destinata alle persone che esercitano un'attività lavorativa e che, a seguito del danno alla salute, non possono più metterla in pratica. Per questa ragione possono beneficiare di un sostegno e del riconoscimento di una formazione al fine di avere accesso ad una nuova professione adeguata allo stato di salute, qualora grazie a tale provvedimento la loro capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata o migliorata.

5. Aiuto al collocamento

Questa misura verte a sostenere attivamente i beneficiari nei loro sforzi per ritrovare un lavoro.

6. Misure di reinserimento

Le misure di reinserimento sono indirizzate agli assicurati il cui stato di salute non consente loro di intraprendere direttamente una formazione professionale o un rientro nel mercato del lavoro. Queste misure consentono una preparazione progressiva per un reinserimento nel mondo lavorativo. I provvedimenti di reinserimento si distinguono in riabilitazione socioprofessionale e misure d'occupazione.

7. Nuova reintegrazione

Possono venir concesse delle misure di nuova reintegrazione allo scopo di integrazione professionale volta a migliorare la capacità di guadagno dei beneficiari di rendita AI.

8. Incentivi ai datori di lavoro

Si tratta essenzialmente di aiuti d'ordine finanziario di vario genere versati ai datori di lavoro, allo scopo di facilitare all'assicurato il mantenimento o il reperimento di un posto di lavoro nel mercato primario.

A determinate condizioni l'assicurato ed il suo datore di lavoro possono altresì beneficiare di un servizio di consulenza ed accompagnamento.

Se l'integrazione professionale non permette di ripristinare la capacità di guadagno iniziale, la rendita ha lo scopo di compensare parzialmente questa perdita di guadagno dovuta al danno alla salute.

9. Rendita d'invalidità

La rendita viene erogata al più presto il primo giorno del mese che segue il 18^{esimo} compleanno. Il diritto alla rendita presuppone un'incapacità lavorativa di almeno il 40% per un anno senza interruzioni significative e decorre al più presto dopo 6 mesi dal deposito della domanda.

Il 1° gennaio 2022 è stato introdotto un sistema di rendita lineare per i nuovi beneficiari. L'importo della rendita viene calcolato in base alla seguente tabella:

Grado d'invalidità	Diritto alla rendita (% di una rendita intera)
40 %	25 %
41 %	27.5 %
42 %	30 %
43 %	32.5 %
44 %	35 %
45 %	37.5 %
46 %	40 %
47 %	42.5 %
48 %	45 %
49 %	47.5 %
50 – 69 %	La percentuale della rendita cui si ha diritto corrisponde al grado d'invalidità ¹
70 – 100 %	100 % (rendita intera)

¹Esempio: un grado d'invalidità del 54 % dà diritto a una rendita pari al 54 % di una rendita intera.

10. Mezzi ausiliari

I mezzi ausiliari sono degli ausili tecnici che consentono ai beneficiari di continuare ad esercitare la loro attività professionale o a svolgere le loro mansioni abituali. L'AI rimborsa i modelli semplici ed adeguati secondo un elenco stilato dal Consiglio Federale.

11. Assegni grandi invalidi

È considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita (vestirsi, lavarsi, mangiare, ...). È parimenti considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, vive a casa propria ma necessita in modo durevole di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana.

L'obiettivo degli Assegni grandi invalidi è quello di consentire ai beneficiari di vivere in modo indipendente. Questa prestazione è destinata a coprire i costi causati ai beneficiari che, a causa del danno alla salute, devono ricorrere all'assistenza regolare di terzi per svolgere gli atti della vita quotidiani.

I minorenni che vivono a casa e necessitano di cure supplementari intense ricevono un assegno complementare (supplemento per cure intensive).

12. Contributo d'assistenza

Questa misura permette ai beneficiari di un Assegno grandi invalidi di avvalersi di servizi offerti da terzi, assunti da loro, per ottenere gli aiuti necessari per poter rimanere al loro domicilio. Scopo della prestazione è quello di favorire l'autonomia dell'assicurato, incentivandone per quanto possibile il soggiorno presso il proprio domicilio, ed evitando conseguentemente il ricovero in istituto.

13. Provvedimenti sanitari

Sino al compimento dei 20 anni gli assicurati hanno diritto ai provvedimenti sanitari che non sono volti alla cura vera e propria del danno alla salute, ma mirano direttamente all'integrazione. Dal 1° gennaio 2022, il diritto ai provvedimenti sanitari viene prolungato fino ai 25 anni qualora vi sia in corso una misura di integrazione professionale.

Hanno parimenti diritto a provvedimenti sanitari di cura sino a 20 anni gli assicurati che presentano un'infermità congenita riconosciuta.

14. Prestazioni complementari

Le persone che hanno diritto da parte dell'AI per almeno 6 mesi a una rendita, un assegno grandi invalidi o a delle indennità giornaliere possono fare richiesta per l'ottenimento delle prestazioni complementari qualora il loro reddito non raggiunga la soglia minima legale. Queste prestazioni sono erogate dalla Cassa cantonale di compensazione del Canton Ticino.

15. Informazioni supplementari

<https://www.ahv-iv.ch/it/Assicurazioni-sociali/Assicurazione-per-linvalidità-AI>



Istituto delle assicurazioni sociali
Via Ghiringhelli 15a
6501 Bellinzona
tel. +41 91 821 91 11
ias@ias.ti.ch

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
Cassa cantonale di compensazione per gli
assegni familiari
Cassa cantonale di assicurazione contro la
disoccupazione
Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità

Centralino
8:45-11:45 | 14:00 - 16:00

Sportelli
8:45-11:45 | 14:00 - 16:00